

Michele Grazia

ANTICHI DAZI E GABELLIERI DEL COMUNE DELLA SAMBUCA
LE NORME FISCALI DELLO STATUTO DEL 1291 TRA DIRITTO PROPRIO
E TRADIZIONE DEL DIRITTO ROMANO.

[Già pubblicato in "Nuèter noialtri - Storia, tradizione e ambiente dell'alta valle del Reno bolognese e pistoiese", a. XXIX, 58 (dicembre 2003), pp. 243-251.

© Gruppo di studi alta valle del Reno

Distribuito in digitale da Alpes Appenninae - www.alpesappenninae.it]

Sommario: 1. Gli addetti alla riscossione. - 1.1. Gabellieri facoltosi. - 1.2. Gabellieri distrettuali. - 2. Il principio di legalità. - 2.1 Ampiezza dei poteri esattoriali. - 2.2. La versione statutaria del *portorium* romano.

1. Gli addetti alla riscossione.

L'uso di affidare il servizio della riscossione del gettito tributario a soggetti privati ha origini remote: fin dal passato, infatti, lo Stato si è spogliato del proprio potere di incassare il pagamento delle imposte per commissionare agli esattori, tale mansione da adempiere in suo nome e per suo conto.

Del resto, l'appalto per la riscossione delle entrate fiscali è una pratica che si perde nella notte dei tempi: anche i lettori non giusperiti possono ricordare, infatti, come lo stesso apostolo Matteo¹, autore dell'omonimo Vangelo, fosse un esattore (un *publicanus* per mutuare le parole dell'antico giurista Ulpiano², a cui il Protettorato Romano in Palestina aveva affidato il compito di esigere il versamento dei cespiti erariali.

1.1. Gabellieri facoltosi.

Lo Stato, dunque, si rivolgeva a soggetti che versavano in discrete condizioni economiche che pagavano essi stessi le imposte accertate e dovute dagli Uffici dell'Erario, garantendosi un gettito puntuale e metodico di profitti e svolgendo quella che è stata giustamente definita una funzione di c.d. "*polmone finanziario*"³: in questo modo, infatti, gli addetti alla riscossione anticipavano allo Stato il valore delle imposte che quest'ultimo avrebbe dovuto richiedere ai contribuenti.

Ed è, proprio, per questo motivo che, sulla scia della tradizione fiscale del Diritto Romano, lo stesso Statuto della Sambuca prevedeva :

CXII – *Quod regimen accipiat fideiussorem quicumque emit pedagium <sive> gabellam. Item ordinaverunt quod Regimen Comunis Sambuce teneatur accipere bonos et ydoneos pagatores ab illo qui vendiderint pedagium sive gabellam, qui debeat conservare Comune Sambuce indempne de omni interesse occasione dicti pedaggi aut gabelle.*

CXII – Della richiesta del Reggimento di fideiussore da parte di chi riscuote il pedaggio o la gabella. Così stabilirono che il Reggimento del Comune della Sambuca vincoli colui a cui è stato concesso il diritto di riscuotere il pedaggio o la gabella a servirsi di buoni ed idonei garanti, in modo tale da mantenere indenne il Comune della Sambuca da ogni interesse in caso di pedaggio o di gabella⁴.

Veniva, infatti, richiesta agli addetti alla riscossione la garanzia di "*bonos et ydoneos pagatores*", proprio per proteggere il Comune stesso da ogni tipo di danno che poteva verificarsi in caso di mancato pagamento dei pedaggi e delle gabelle. Se da una parte, infatti, il Comune si esimeva formalmente dal diritto di riscuotere i tributi il cui servizio veniva appaltato ai pubblicani, dall'altra lo stesso si voleva, in sostanza, garantire un'entrata avente natura fiscale facendo ricorso ad un ceto esattore capiente. Solo in questo modo, infatti, era possibile assicurare alle Casse Comunali un gettito sicuro: tale operazione finanziaria di anticipo veniva, eseguita, però, a rischio e pericolo degli stessi addetti alla riscossione, dal momento che comportava, il c.d. "*obbligo del riscosso per riscosso*". In caso di ina-

dempienza del contribuente, cioè, l'esattore non poteva ottenere la ripetizione delle somme già versate, anche laddove avesse potuto dimostrare l'inesigibilità delle imposte iscritte a ruolo. In questo modo, il Comune della Sambuca finiva, così, per stipulare un contratto di *locatio operis* con gli appaltatori, dando luogo alla vendita del frutto della gabella in capo a questi ultimi, secondo gli schemi tipici del diritto privato. Coloro ai quali, per contratto, veniva accordato il diritto di riscuotere, infatti, non potevano affatto dirsi titolari del rapporto d'imposta, quanto solamente cessionari di un credito vantato dal Comune stesso. Per dirla con il grande giurista medievale Bartolo da Sassoferrato⁵, in uno dei suoi commenti al Digesto⁶, gli addetti alla riscossione:

*...tamquam procuratores comunis poterint uti
omni iure comunis...*

...quali procuratori del Comune possono
esercitare ogni diritto del Comune...

...ovviamente, entro i soli limiti della materia della riscossione stessa.

1.2. Gabellieri distrettuali.

Uno dei requisiti più importanti che si richiedeva agli addetti alla riscossione, era quello di essere residenti o se non altro abitanti del territorio del distretto della Sambuca:

*CXIII – Quicumque emeret gabellam et pedagium
a Comuni non debeat predicta aparçare ab aliqua
persona quod non stet ad fatione Comunis. Item
ordinaverunt quod quicumque emeret ghabellam
vel pedagium Comunis Sambuce non debeat dic-
tam ghabellam sive pedagium aparçare ab aliqua
persona quod non sit et stet ad omnes faciones Co-
munis Sambuce, sub pena qui contra fecerit LB
decem florenorum parvorum ad opus regiminis et
Comunis.*

CXIII – Del divieto a colui che riscuote il pe-
daggio o la gabella di non appaltare il
servizio dei predetti ad altra persona che non
abiti nel territorio del Comune. Così stabiliro-
no che chiunque riscuote il pedaggio o la
gabella del Comune della Sambuca non deve
appaltare detto pedaggio o gabella ad altra
persona che non vive e non abita in uno dei
territori del Comune della Sambuca. Chi si
comporti in maniera contraria a quanto quivi
statuito, sia sottoposto alla pena del paga-
mento di dieci fiorini piccoli ad opera del
Reggimento e del Comune.

Tale obbligatorietà impedisce l'affidamento di un servizio delicato, quale quello della riscossione dei tributi, a soggetti esterni al Comune della Sambuca: l'appalto delle gabelle, infatti, per la sua intima connessione con la vita pubblica, garantendo un flusso finanziario fondamentale per la stessa esistenza del Comune, non poteva sfuggire ad un rigido controllo da parte delle stesse Autorità Comunali.

Non è, infatti, un caso che la seconda parte Cap. CXIII dello Statuto subordini l'applicazione della sanzione – nel caso di specie solo pecuniaria – all'intervento non solo del Reggimento, ma anche del Comune stesso ("*parvorum ad opus regiminis et Comunis*")⁷. Dal tono della disposizione è evidente l'emersione di una totale sfiducia nutrita nei confronti di chi non faceva parte della comunità originaria del distretto della Sambuca: il divieto in narrativa s'inserisce in tutto quel complesso di norme la cui finalità è sottesa garantire la gestione della *res publica* nel migliore modo possibile. Anche da una breve e veloce lettura del testo dello Statuto della Sambuca, infatti, è possibile verificare come l'intera normativa *istituzionale*, sia gravata da tutta una serie di prescrizioni cautelari – a cui appartiene anche il Cap. CXIII dello Statuto stesso – proprio per impedire l'originarsi di abusi politici che potrebbero trovare una giustificazione proprio in presenza di norme legittime⁸.

Il divieto di subappaltare il servizio di riscossione rientra nella logica di un'altra disposizione dello Statuto stesso avente un carattere più generale:

*XV – Quod nullus vendat vel aparçet officium su-
um. Item ordinaverunt quod quicumque haberet
officium in Comuni Sambuce non debeat vendere
nec apropiare alicui persone illud officium po-
squam receperit, sub pena x s. ad opus Comunis. Et*

XV – Del divieto di vendere o appaltare il pro-
prio ufficio. Così stabilirono che chiunque
detiene un ufficio nel Comune della Sambuca
non deve vendere né appaltare a nessun'altra
persona quell'ufficio dopo esserne stato inve-

si regimentum dat ei verbum condempnetur dictum regimentum in s. xx ad opus Communis.

stato, pena il pagamento di dieci soldi ad opera del Comune. E se il Reggimento autorizza tale alienazione, sia detto Reggimento condannato al pagamento di venti soldi ad opera del Comune.

Come qualunque altro incarico pubblico, anche quello relativo al servizio di riscossione, viene assoggettato al divieto di alienazione che viene presidiato dalla comminazione di una pena pecuniaria in caso di aperta trasgressione.

L'esigenza di inserire una norma speciale – il Cap. CXIII – rispetto a quella generale del Cap. XV, non fa altro che rafforzare l'intento dei redattori dello Statuto che attribuirono all'interesse pubblico tutelato dal primo e più specifico divieto, un valore maggiore.

In tale circostanza, infatti, a differenza di quanto si afferma nella seconda parte del Cap. XV, non si prende neppure in considerazione l'ipotesi di una probabile autorizzazione – benché a sua volta punibile – del Reggimento all'alienazione. Invero, tale eventualità non viene neppure contemplata: l'appalto dei dazi e delle gabelle produceva un notevole giro di affari che non poteva non essere controllato e, per questo motivo, ne si esclude l'eventuale approvazione da parte pubblica.

Il divieto di subappalto, però, di cui al Cap. CXIII non ha valore assoluto.

I gabellieri, infatti, potevano cedere la riscossione solo nel caso in cui i subcessionari fossero residenti nel territorio del distretto (*"ab aliqua persona quod non sit et stet ad omnes faciones Communis Sambuce"*): il diritto di riscuotere i tributi poteva essere trasmesso solo a quest'unica condizione. La relatività del divieto potrebbe essere probabilmente giustificata dalle difficoltà territoriali che i gabellieri stessi potevano incontrare nell'esercizio della loro attività: la morfologia montana del territorio del distretto del Comune della Sambuca, infatti, soprattutto durante la stagione invernale, poteva impedire l'accesso ad alcuni luoghi, rendendo, così, preferibile il subappaltare il servizio a soggetti terzi per comodità di vicinanza geografica.

Infine, il divieto di subappalto a stranieri può trovare spiegazione nel voler evitare qualunque tipo di commistione tra gabellieri che riscuotevano i tributi a favore del Comune della Sambuca e contemporaneamente nell'interesse di altri comuni limitrofi. Nei dintorni della Sambuca⁹, infatti, stando ai calcoli del *Liber focorum districtus Pistorii* veniva riscosso un pedaggio dal Comune di Pistoia. In base poi agli estimi del *Liber finium* e dei *Libri terminorum* del Comune di Bologna¹⁰ si esigevano, altresì, i tributi a favore del capoluogo emiliano, a cui si devono parimenti aggiungere le gabelle percepite ai confini con il contado modenese¹¹.

2. Il principio di legalità.

L'attività di esazione delle imposte non veniva lasciata alla discrezionalità dei gabellieri, i quali svolgevano il proprio ufficio secondo quanto stabilito dallo Statuto che dettava alcune disposizioni particolari, sia per garantire i contribuenti da eventuali soprusi ed errori, sia per impedire che gli esattori potessero dar luogo ad ipotesi di illegalità.

I gabellieri, quindi, erano vincolati al c.d. principio di legalità del diritto fiscale¹², secondo il quale nessuna prestazione tributaria può essere imposta se non in base ad una specifica disposizione normativa: la norma ha, quindi, una funzione tipicamente garantistica, ponendosi quale presupposto per la riscossione.

Per impedire, ad esempio, che si violasse la summenzionata disposizione che vietava l'ipotesi di subappalto del servizio di riscossione dei tributi del Comune della Sambuca, veniva in soccorso l'obbligo che imponeva l'*ufficialità* della nomina a gabelliere:

Il gabelliere, per poter riscuotere le tasse, doveva essere investito dall'Autorità Pubblica (*quod nemo possit nec debeat accipere vel collidere pedagium in districtu Sambuce nisi pedageriis*), salvo che non si trattasse di un'ipotesi illecita di esercizio abusivo dell'attività di esazione delle imposte. Comportamento, quest'ultimo, ritenuto meritevole di essere sanzionato non solo dal Comune, ma anche dal Reggimento dello stesso: la gravità della condotta giustifica l'adozione di una duplice pena (*qui contra fecerit puniatur in s. xl ad opus regiminis et Communis*).

La configurazione letteraria della norma consente, ovviamente, un'estensione interpretativa, fungendo da disposizione discriminante. La stessa, infatti, metteva al riparo anche tutti coloro che, invitati al pagamento delle imposte, si fossero rifiutati di pagare al gabelliere non autorizzato.

2.1. Ampiezza dei poteri esattoriali.

A norme, come la precedente, che venivano disposte a tutela dei contribuenti, si contrappongono, poi, disposizioni create per garantire ai gabellieri una capacità di movimento per poter assolvere il proprio ufficio:

CXI – Quomodo debet acciperet pedagio. Item ordinaverunt quod ille vel illis qui fuerint deputati super pedagio pro Comune Sambuce valeat et possint accipere pedagium in toto districto Sambuce, in domo et extra domum, et quicumque hoc vetaret pro qualibet vice puniatur in s. c ad opus [domini episcopi] et Communis Sambuce.

CXI – Della modalità di riscossione del pedaggio. Così stabilirono che a colui o a coloro cui venne affidata la funzione della riscossione del pedaggio per il Comune della Sambuca, ne possono esigere il pagamento in tutto il distretto della Sambuca, in casa e fuori casa, e chiunque ostacoli tale pratica venga sanzionato al pagamento di 100 soldi ad opera del signor Vescovo e del Comune.

Coloro, quindi, che sono autorizzati dal Reggimento del Comune della Sambuca a riscuotere il pedaggio ai confini daziari sono, altresì, abilitati ad esigere il pagamento degli altri emolumenti tributari “*in toto districto Sambuce*”.

L’ampiezza dei poteri degli esattori viene esplicitata dalla disposizione del Cap. CXI, quando in esso si fa riferimento al fatto che questi hanno diritto di accesso anche nelle abitazioni dei contribuenti: gli stessi, infatti, possono recarsi anche in casa (*in domo*) del soggetto passivo per riscuotere il tributo.

La norma potrebbe fare evidentemente riferimento al potere del gabelliere di cercare l’esigibile anche in tutti quei luoghi diversi dall’abitazione (*et extra domum*) dove il contribuente ha avuto la possibilità di nascondere ricchezze da sottrarre alle pretese del fisco.

Chi, poi, avesse l’intenzione di impedire l’attività di esazione viene quindi ammonito delle possibili conseguenze sanzionatorie: l’ostacolare il servizio di riscossione viene punito con una grave pena pecuniaria a favore del Vescovo di Pistoia¹³ e del Comune.

2.2. La versione statutaria del portorium romano.

Ma ben altri, e più raffinati, sono stati gli espedienti normativi dello Statuto del Comune della Sambuca. Per evitare, infatti, che gli addetti alla riscossione abusassero della propria autorità impositiva, il governo del Comune obbligava costoro all’osservanza delle prescrizioni contenute in un apposito documento che indicava i calcoli dei debiti di ogni soggetto passivo:

CX – Quod Comune faciat publicum instrumentum passageriis. Item ordinaverunt quod Comune debeat facere publicum instrumentum passageriis de eo quod debent accipere de soma muli vel asselli et sic per singulum de omnibus bestiis que ducuntur ad vendendum ita quod, si passageriis acciperent abinde supra quod eis fuerit datum per Comune, puniatur in s. xx ad opus Communis.

CX – Del confezionamento da parte del Comune di un documento pubblico per gli addetti alla riscossione del pedaggio. Così stabilirono che il Comune deve confezionare un documento pubblico per gli addetti alla riscossione del pedaggio contenente l’indicazione delle quote da esigere in caso di trasporto di merci in soma di mulo o di asinello ovvero in caso di vendita di bestiame, e così per ciascun capo tra tutti quelli che vengono condotti, di modo che se dagli addetti alla riscossione del pedaggio venisse esatta una somma superiore a quella che gli stessi avrebbero dovuto incassare per il Comune, l’arricchimento indebito venga sanzionato al pagamento di 20 soldi ad opera del Comune.

La norma summenzionata, benché direttamente interessante una particolare ipotesi di imposizione tributaria – ossia quella doganale – si inserisce nella tradizione tipica del Diritto Romano che trascendendo, nell’esperienza giuridica medievale, qualunque settore normativo, finì per rilevare anche nell’ambito della legislazione fiscale.

Il *publicum instrumentum* di cui parla, infatti, il Cap. CX altro non è che quel *quaternum* di cui Bartolo da Sassoferrato fa menzione nel suo commento alla *Lex ducenarii C de exactoribus tributum*¹⁴:

...ille qui est gravatus ut solvat collectas sive tributa potest dicere exactori: "ostende si sum descriptus in quaterno" et si ibi non reperitur ingiuste gravatur...

...colui che ha l’obbligo di pagare una colletta o un tributo, può dire all’esattore: “mostrami se sono iscritto nel ruolo”, e se lì non è riportato, la richiesta è ingiusta...

Il Maestro marchigiano, infatti, mutuando proprio dal *Codex Iuris Civilis* di Giustiniano¹⁵ non fa altro che ribadire, così, l’importanza del summenzionato principio di legalità del diritto fiscale in forza del quale nessuna imposizione può essere pretesa se non prevista da una precisa disposizione normativa.

L’importo dovuto all’erario da coloro che transitavano per il territorio del distretto del Comune della Sambuca trasportando merci ovvero conducendo bestiame da porre in vendita, doveva essere in qualche modo prefissato dal documento pubblico di cui al summenzionato Cap. CX, in modo tale da evitare che l’esattore potesse incassare una somma maggiore rispetto a quella dovuta. A presidio di tale eventualità, l’arricchimento indebito veniva sanzionato con il pagamento di 20 soldi ad opera del Comune.

Ma le analogie con il Diritto di Roma non finiscono qui: è proprio il tipo di tributo a richiamarlo.

Quella di cui qui si tratta, altro non è che la vecchia gabella sulle importazioni¹⁶ e sull’esportazioni¹⁷ delle merci (c.d. *portorium*) che, esistente fin (probabilmente dall’epoca regia, secondo alcuni¹⁸, ma più che probabilmente) dalla Repubblica¹⁹ in seguito alla sua importazione dalla Grecia²⁰, fu da ultimo formalizzata nella legislazione Giustiniana, rimanendo in vigore durante tutto il Medioevo²¹ ed assumendo denominazioni diverse quali *pedagium*, *pulveraticum*, *rotaricum* e *pontaticum*.

Il *portorium*²² è assimilabile alle moderne imposte doganali, e presenta una sorprendente analogia con gli attuali dazi di confine. Essa, infatti, era dovuta a corrispettivo del diritto di passaggio da esigere a fronte del trasporto di merci attraverso il territorio romano (in caso di importazione ed esportazione di merci attraverso la frontiera esterna dell’impero), ovvero della loro introduzione o semplice transito nella cinta daziaria dei centri cittadini, nonché dell’attraversamento delle stesse su alcune strade o su determinati ponti.

Il principio su cui si fondava il *portorium* doveva essere cercata nella responsabilità di colui per conto del quale avveniva il traffico delle merci nel territorio romano. Del resto, anche nella versione del *portorium*, accolta nello Statuto della Sambuca, ciò che più interessa è proprio la sua modalità di applicazione: il suo presupposto risiedeva nell’importazione e nell’esportazione di merce o nell’atto del passaggio del soggetto passivo che recava i beni con sé, poiché era vincolato dal rapporto di disponibilità con i beni o con gli animali che portava al momento del suo attraversamento della linea doganale.

Come già disponeva la legislazione Giustiniana²³, i viaggiatori erano infatti tenuti a dichiarare ciò che portavano, dovendo informare il gabelliere non solo dei beni colpiti dall’imposta, ma anche le merci eventualmente esenti. Vigeva, infatti, il principio generale secondo il quale tutte le merci transeunti da e per il confine erano soggette alla gabella: a tale regola era contrapposta tutta una serie di eccezioni che trovavano la propria ragion d’essere nella mera esenzione d’imposta, ovvero in privilegi antichi. Erano esenti da imposta le cose del Comune²⁴, quelle inviate all’esercito²⁵ e quelle dei veterani²⁶, gli anelli e le vesti preziose che il viaggiatore recava con sé²⁷, i libri degli studenti trasportati per motivi di studio²⁸, le vesti e tutto ciò che “*portaretur causa quotidiani usu*”²⁹.

Mentre, infatti, i beni di uso personale non erano assoggettati alla gabella, gli stessi finivano per rientrare nella vigenza di questa se, per dirla con Bartolo, “*portaretur supra animali*”³⁰: valeva qui una presunzione secondo la quale “*i quantitativi di merce che si potevano portare a mano fossero destinati al consumo immediato del cittadino e non già al commercio*”³¹, quali potevano essere, appunto, gli animali che si conducevano per essere messi in vendita (*per singulum de omnibus bestiis que ducuntur ad vendendum*), di cui si fa menzione proprio al Cap. CX dello Statuto del Comune della Sambuca.

Note

¹ Mt. 9,8.

² D. 39.4.1.1.: “*Ulpianus 55 ad ed. - Hic titulus ad publicanos pertinet. publicani autem sunt, qui publico fruuntur (nam inde nomen habent), sive fisco vectigal pendant vel tributum consequantur: et omnes, qui quod a fisco conducunt, recte appellantur publicani*”.

³ Così Lupi R., *Diritto Tributario, Parte Generale*, Milano, 1996, Ed. Giuffrè, 240.

⁴ Chi si appresta alla traduzione di un testo in molti luoghi oscuro al punto da essere inintelligibile in altri, quale è lo Statuto del Comune della Sambuca, lo fa da un lato per garantire un tentativo di comprensibilità del documento ai lettori meno esperti, esponendosi, tuttavia, dall'altro, alle critiche dei più capaci che noteranno, ovviamente, le imprecisioni. L'interpretazione letterale e la ricostruzione sintattica che si danno di ciascun Capitolo dello Statuto non hanno, pertanto, nessun valore sotto il profilo meramente stilistico, quanto, piuttosto, cercano di agevolarne la lettura in chiave normativa, pur essendo state rispettate, per quanto possibile, le regole ordinarie di ermeneutica latina. Per quanto riguarda l'uso del testo normativo, si è fatto riferimento all'edizione critica e relativo regesto italiano di Soffici M., *Lo Statuto della Sambuca (1291-1340)*, Ospedaletto, 1996, Pacini.

⁵ Bartolo da Sassoferrato (1313 - 1357), fu il primo tra i Dottori della Scuola dei Commentatori, ad occuparsi dello studio scientifico del diritto tributario, anche se non organizzò l'analisi della materia giuridica fiscale in un'unica trattazione ordinata e sistematica. Egli, piuttosto, affrontò i temi giuridici fiscali nel corso delle diverse esposizioni dottrinali al *Corpus Iuris Civilis* in occasione dell'esegesi di questioni di diritto civile e penale, lasciando ai posteri un centinaio di frammenti di varia lunghezza che, ancor oggi a distanza di oltre seicento anni dalla morte di Bartolo, rappresentano un importantissimo punto di riferimento per chi si avvicina al diritto tributario con rigoroso interesse critico.

Per quanto attiene al presente e modesto contributo, si evidenzia che Bartolo da Sassoferrato dedicò gran parte del proprio studio alle gabelle sui contratti, sui pagamenti ad opera del Comune, sui legati sui frutti, sul parto degli animali, sull'occupazione degli spazi pubblici, richiamando di volta in volta disposizioni statutarie usando proprio l'espressione “*dicit statutum*”, o “*erat statutum*”. Quando, invece, il Maestro marchigiano passò ad occuparsi della materia daziaria, argomento in cui ci si soffermerà un po' più approfonditamente (v. *ultra* al §. 2.2), trattò l'istituto della gabella sull'importazione ed esportazione delle merci senza riferirsi minimamente alla normativa statutaria. E ciò non a caso: questa, infatti, pare essere proprio un riscontro storicamente oggettivo, del grande uso che fu fatto di questo istituto giuridico, durante il medioevo mutuandone gli schemi logici dal Diritto Romano..

Si segnala, in proposito, esigua e solitaria nelle forme, ma di grandissima e riguardevole rilevanza per i contenuti, la monografia di Berliri A., *L'ordinamento tributario della prima metà del sec. XIV nell'opera di Bartolo di Sassoferrato*, Milano, 1952, Giuffrè.

⁶ Bartolo da Sassoferrato, *Commentarium ad Digestum Novum Pars I: Dig. XXXIX,1, 3 § si ergo (L. In provinciali si ergo ff. n. de operis novi nunciatione)*.

⁷ Vi sono state altre esperienze statutarie medievali contemporanee a quella del Comune della Sambuca, in cui, addirittura erano previste sanzioni di carattere penale. Si pensi, infatti, allo Statuto del Comune di Spoleto del 1296 che per questo tipo di violazione, prevedeva l'instaurazione di un procedimento accusatorio: cfr. Chiodi G., *Scelte normative degli statuti di Spoleto del 1296*, in A.A.V.V., *Gli statuti comunali umbri, Atti del Convegno di studi per il settimo centenario della promulgazione dello Statuto comunale di Spoleto (1296-1996)*, Spoleto, 8-9 novembre 1996, 123-305.

⁸ Basti pensare al divieto di rielezion per due anni consecutivi gravante in capo ai Consiglieri del Comune (Cap. CLV), oppure alla limitazione delle ambascerie (Cap. CVI), ed ancora, alla sottoposizione a sanzione da parte di chi rinuncia ad un mandato di carica elettiva (Cap. XIV), alla non cumulabilità dei mandati istituzionali annuali per periodi successivi al primo (Cap. XXVIII), etc.,

⁹ Francesconi G. - Salvestrini F., *Il Liber Finium Districtus Pistorii: modelli e scritture del confine in età comunale*, in A.A.V.V., *Il confine appenninico: percezione e realtà dall'età antica ad oggi, Atti della giornata di studio*, Capugnano, 9 Settembre 2000, 44.

¹⁰ Zagnoni R., *Le controversie fra Bologna e Pistoia per il possesso di Pavana e Sambuca nel secolo XIV*, in A.A.V.V., *Pavana: un millennio 998-1998, Atti della giornata di studio*, Pavana, 6 Agosto 1998, 75-86.

¹¹ Calzolari M., *Un documento delle lotte per l'egemonia nel contado nella tarda età comunale: i confines totius episcopatus Mutinae*, in *Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le provincie modenesi*, s. XI, IV, 1982, 77-114.

¹² Tale principio è garantito, fra l'altro, nel nostro sistema tributario, dall'art. 23 della Costituzione Repubblicana del 1948: “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”.

¹³ Con la riedizione dello Statuto del Comune della Sambuca nel 1340, si assiste ad una progressiva riduzione dei poteri giurisdizionali del Vescovo di Pistoia ed un concomitante aumento dell'egemonia dell'Autorità Comunale locale. Chi si è dedicato allo studio paleografico dello Statuto (Soffici M., *Lo Statuto*, 33 e ss.) ha messo in evidenza come l'indicazione delle pene pecuniarie da liquidare “*ad opus [domini episcopi]*” sia stata depennata in più luoghi del manoscritto dalla cd. mano g. L'intervento di quest'ultimo interpolatore, infatti, suggerisce l'ipotesi di un passaggio politico del Castello della Sambuca dall'orbita episcopale a quella probabilmente bolognese, se si accetta l'ipotesi secondo la quale la riforma statutaria abbia avuto luogo in seguito alla conquista di Giovanni Visconti *civitatis comitatus et districtus Bononie dominus generalis* (Soffici M., *Lo Statuto*, 39).

¹⁴ Bartolo da Sassoferrato, *Tres Libri: X, 19, 1 (de exactoribus tributum, L. ducenari, lib. X)*.

¹⁵ Cfr. C.10.19.1.

¹⁶ C.11.3.2.; C.5.1.4; D.39.4.9.

¹⁷ C.11.1.1.; C.12.47.1.

¹⁸ Dureau De La Malle A., *Economia politica dei Romani*, Paris, Hachette, 1840, II, 457.

¹⁹ Cfr. Titi Livii, *Ab Urbe condita*, II, 9: “*portoriisque et tributo plebem liberatam*”.

²⁰ Cfr., in proposito, Clerici L., *Economia e finanza dei Romani*, Bologna, 1934, Zanichelli, 485; Bonelli G., *Le imposte indirette di Roma antica*, in A.A.V.V., *Studi e documenti di storia e diritto*, 1900, Torino, Unione Tipografico-Editrice; De Laet S. J., *Portorium: etude sur l'organisation douaniere chez les romains, surtout a l'epoque du Haut-Empire*, Brugge, 1949, De Tempel, 16; Burmann P., *Vectigalia populi romani*, Leidae, 1734; Vigìè I., *De douanes dans l'Empire romain*, Paris, 1884, H. Thorin.

- ²¹ Cagnat R., *Études historiques sur les impôts indirects chez les Romains*, Paris, 1882, Imprimerie nationale, ix-x.
- ²² Tale vocabolo richiamando nella sua etimologia il termine, anch'esso latino, di *portus*, lascia intravedere il suo significato originale: ossia quello di un canone riscosso nei porti, all'arrivo delle navi mercantili che via mare trasportavano prodotti destinati al commercio. Cfr., in proposito, Nardo E. – Falciani D., *Il sistema tributario nell'antica Roma*, in *Rivista della Guardia di Finanza*, 2,1999, 797.
- ²³ D. 39.4.16.3: “*Marcianus l.S. de delator - Quotiens quis mancipia in vecta professus non fuerit sive venalia sive usalia, poena commissi est, si tamen novicia mancipia fuerint, non etiam veterana. sunt autem veterana, quae anno continuo in urbe servierint: novicia autem mancipia intelleguntur, quae annum nondum servierint*”.
- ²⁴ Bartolo da Sassoferrato, *Tres Libri:XI,1,1 (de navicularis, L. nullam, lib. XI)*.
- ²⁵ Bartolo da Sassoferrato, *Commentarium ad Digestum Novum Pars I: Dig. XXXIX, 4, 9 § res exercitui (Licitatio § res exercitui ff. n. de publicanis et vectigalibus)*.
- ²⁶ Bartolo da Sassoferrato, *Tres Libri:XII,47,1 (de veteranis, L. cu introissent, lib. XII)*.
- ²⁷ Bartolo da Sassoferrato, *Commentarium ad Digestum Veterem Pars I: Dig. XIV, 2, 2 (L. Si laborante ff. v. ad legem Rhodiam)*.
- ²⁸ Bartolo da Sassoferrato, *Tres Libri:XII,51,4 (de cursu publico, L. Parphiphum, lib. XII)*.
- ²⁹ Bartolo da Sassoferrato, *Commentarium ad Digestum Veterem Pars I: Dig. IV,9,4 (sed et ipsi nautæ § Iulianus ff. v. Nautæ, caupones, stabularii, etc.)*.
- ³⁰ Bartolo da Sassoferrato, *Commentarium ad Digestum Novum Pars I: Dig. XXXIX,4, 1 § hic titulus (L. Pretor ait § titulus ff. n. de publicanis et vectigalibus)*.
- ³¹ Così Berliri A., *L'ordinamento tributario*, 60.